All'attenzione della Commissione
VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e
X (Attività produttive, commercio e turismo)
della Camera dei Deputati

Roma, 31 ottobre 2025

Oggetto: Octopus Energy Italia – Memoria nell'ambito del ciclo di audizioni sul Dlgs recante "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione" (Atto n.318)

1. Octopus Energy Italia

Siamo la compagnia energetica che sta ridefinendo il mercato dell'energia in Italia. Attiva dal 2022, **Octopus Energy ha già superato le 600 mila utenze**, portando **energia 100% rinnovabile, tariffe competitive e un servizio clienti di eccellenza** in un mercato ancora dominato da vecchie logiche: costi elevati, burocrazia e poca attenzione alle persone. La nostra rivoluzione sta cambiando le cose: stiamo trasformando l'esperienza energetica delle persone in qualcosa di più semplice, sostenibile e soddisfacente.

Siamo nati con un obiettivo preciso: rendere l'energia rinnovabile accessibile a tutti grazie alla tecnologia. In Italia, questo significa costruire un modello energetico più verde, equo ed efficiente, fondato su semplicità, fiducia e innovazione.

Alle spalle di Octopus Energy Italia c'è un **gruppo EnTech globale nato nel 2016 nel Regno Unito**, che oggi guida la transizione energetica a livello internazionale, servendo **oltre 10 milioni di utenti** e gestendo più di **70 milioni di utenze nel mondo tramite Kraken**, l'innovativo sistema operativo per compagnie energetiche sviluppato da Octopus e basato su intelligenza artificiale e *machine learning*. Il Gruppo gestisce inoltre un portafoglio di impianti rinnovabili e sistemi di accumulo del valore di oltre 8 miliardi di euro, ed è presente in più di 25 Paesi, con attività che spaziano dallo sviluppo delle energie rinnovabili alla mobilità elettrica e alle soluzioni per le abitazioni del futuro.

In Italia, Octopus Energy investe per costruire il futuro dell'energia, con oltre 1 miliardo di euro di investimenti previsti entro il 2030 e più di 120 milioni di euro già investiti in innovazione, infrastrutture e crescita, creando oltre 200 posti di lavoro tra Ascoli Piceno e Milano. Questo impegno si traduce in progetti concreti come il Solar Club, lanciato nel

2023, che promuove la nascita e la crescita delle Comunità Energetiche Rinnovabili, rafforzando il percorso di decarbonizzazione del Paese con un approccio aperto e collaborativo.

La nostra crescita si fonda sulla fiducia: Altroconsumo ci ha riconosciuti come miglior operatore luce e gas in Italia nel 2024 e 2025, mentre su Trustpilot siamo primi nella categoria "Fornitori di Energia" con un punteggio di 4.9/5. Abbiamo vinto il premio "Eletto Prodotto dell'Anno 2024" e il riconoscimento "Italy's Best Customer Service 2024-2025" di Corriere della Sera e Statista.

Tra i principali investitori del gruppo figurano Origin Energy, Tokyo Gas, CPP Investments e Generation Investment Management, il fondo co-presieduto da Al Gore, che sostiene aziende impegnate a costruire un futuro energetico più sostenibile e inclusivo.

2. Il contesto attuale

Il Decreto legislativo in esame nasce con l'intento di intervenire sull'attuale assetto del mercato elettrico, che ha evidenziato negli ultimi anni, anche a seguito della crisi energetica che l'Europa ha dovuto affrontare, una serie di criticità relative, tra cui il livello elevato e la volatilità dei prezzi dei combustibili fossili nei mercati a breve termine dell'energia. Questa condizione ha esposto famiglie e imprese a picchi di prezzo con inevitabili ripercussioni sulle bollette e sulla stabilità del mercato nel suo complesso.

In qualità di operatore del mercato libero, Octopus Energy Italia ha da sempre offerto ai propri clienti strumenti concreti per fronteggiare tali dinamiche, come la possibilità di fissare il prezzo dell'energia per periodi definiti, al fine di proteggersi dalle oscillazioni impreviste, e di contribuire alla gestione efficiente della domanda tramite iniziative quali gli Energy Break, eventi durante i quali chiediamo ai nostri clienti di ridurre i consumi di elettricità, solitamente per un'ora.

La società condivide gli obiettivi del provvedimento, volto ad assicurare che i benefici derivanti dalla crescente diffusione delle energie rinnovabili siano trasferiti ai clienti finali attraverso strumenti in grado di mitigare gli effetti delle crisi energetiche e di prevedere maggiori diritti per coloro che si trovano in condizioni di difficoltà. Il provvedimento rappresenta inoltre un'importante opportunità per accrescere la trasparenza nella stipula dei contratti di fornitura e per promuovere un più ampio ricorso all'autoconsumo e alla partecipazione attiva dei consumatori nel mercato elettrico.

Tuttavia, l'attuale formulazione del testo appare, in alcuni passaggi, suscettibile di miglioramento, al fine di garantire una piena coerenza con gli obiettivi europei e con le esigenze di un mercato retail ormai pienamente liberalizzato. Le nostre osservazioni intendono quindi contribuire in modo costruttivo all'affinamento del Dlgs, con particolare riferimento a quattro direttrici fondamentali:

- fornire delle definizioni chiare e circostanziate degli elementi caratterizzanti il mercato;
- assicurare chiarezza e equilibrio nelle condizioni contrattuali offerte ai clienti finali;

- promuovere strumenti di flessibilità e condivisione dell'energia che incentivino l'autoconsumo e l'efficienza;
- valorizzare la concorrenza come leva per l'innovazione e per la riduzione strutturale dei costi energetici.

In tale prospettiva, le proposte di modifica avanzate mirano a rafforzare l'aderenza complessiva del provvedimento al contesto nazionale attuale, oltre che per garantire a cittadini e imprese un accesso equo, sostenibile e stabile all'energia, valorizzando al contempo il ruolo degli operatori dinamici nel percorso di transizione energetica nazionale.

3. Le proposte di Octopus Energy Italia

1. Tipologie contrattuali – Art. 1, comma 1, lettera c)

Si ritiene utile chiarire e ampliare la definizione delle diverse tipologie contrattuali di fornitura di energia elettrica, al fine di garantire maggiore certezza giuridica e trasparenza per consumatori e operatori. In particolare, appare opportuno che le disposizioni non si limitino ai soli contratti a tempo determinato, ma si estendano a tutte le tipologie di contratto.

Si propone, dunque, l'inserimento della seguente osservazione all'interno del parere:

- "Valuti il Governo, al fine di specificare che l'introduzione di un elemento di prezzo flessibile è possibile all'interno di tutte le tipologie contrattuali, di aggiungere all'articolo 1, comma 1, lettera c, capoverso 15-bis, dopo le parole "tempo determinato" le parole "e indeterminato" e, dopo le parole "a prezzo fisso", le parole "e variabile".

2. Flessibilità e partecipazione dei clienti alla gestione del mercato – Art. 2, comma 1, lettera e), capoverso lettera a)

Si accoglie positivamente l'impostazione che riconosce la flessibilità come diritto dei consumatori a beneficiare delle opportunità offerte dalle fonti rinnovabili e dalla gestione attiva della domanda. Tuttavia, occorre evitare interpretazioni restrittive che possano limitare la partecipazione dei clienti a questi meccanismi in base al tipo di contratto sottoscritto.

Si propone pertanto di estendere il diritto alla partecipazione alla flessibilità del sistema elettrico a tutti i clienti finali, indipendentemente dal fatto che abbiano contratti a tempo determinato o indeterminato, a prezzo fisso o variabile.

Si propone, dunque, l'inserimento della seguente osservazione all'interno del parere:

- "Valuti il Governo di specificare che la partecipazione a meccanismi di gestione della domanda nonché meccanismi di flessibilità, sia garantita per tutte le tipologie di contratto."

3. Modifica delle condizioni contrattuali – Art. 2, comma 1, lettera e), capoverso lettera b)

Si ritiene positiva la previsione che garantisce ai consumatori specifici diritti nel caso in cui vengano stipulati a prezzo fisso.

Tuttavia, si specifica che lo strumento delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali è un istituto riconosciuto dal diritto civile, nato per garantire equilibrio e adattabilità nei rapporti di durata. Limitare in modo assoluto questa possibilità nel settore energetico non tiene conto delle sue specificità e rischia di generare effetti distorsivi per i clienti: da un lato ridurrebbe la flessibilità operativa degli operatori, dall'altro si tradurrebbe in maggiori costi a carico dei clienti finali.

Le modifiche unilaterali non sono necessariamente negative. In molti casi sono i clienti stessi a chiedere adeguamenti infra-annuali quando il mercato varia significativamente, e il fornitore può proporre variazioni anche a loro vantaggio, per evitare che continuino a pagare prezzi non più allineati alle condizioni di mercato. In un contesto di forte volatilità, la possibilità di aggiornare le condizioni rappresenta anche una garanzia di stabilità complessiva del sistema.

Inoltre, il concetto di "condizioni contrattuali economiche" non è esaustivo: gli operatori sono costantemente tenuti ad applicare aggiornamenti disposti da ARERA e da altre Autorità su componenti diverse dalla materia prima come ad esempio trasporto, dispacciamento e oneri di sistema, che vengono modificati regolarmente e senza alcun obbligo di preavviso previsto per le componenti di energia e gas.

Per questo, riteniamo che il divieto di modifiche unilaterali, ristretto alle sole modifiche sfavorevoli al cliente finale, debba applicarsi solo durante la validità delle condizioni economiche a tempo determinato, senza impedire aggiornamenti dovuti a mutamenti normativi o regolatori. Tutta la filiera dovrebbe impegnarsi a garantire condizioni e costi equi, accompagnando eventuali variazioni da un'adeguata informativa e da un preavviso minimo di tre mesi. Resta naturalmente impregiudicata la facoltà del fornitore di risolvere il contratto in caso di morosità o di gravi inadempimenti del cliente.

Si propone, dunque, l'inserimento delle seguenti osservazioni all'interno del parere:

- "Valuti il Governo di precisare che il riferimento al «tempo determinato» riguarda esclusivamente la durata delle condizioni economiche e che il divieto di modifiche unilaterali trova applicazione solo durante tale periodo. Tale divieto dovrebbe limitarsi alle modifiche sfavorevoli per il cliente finale e non impedire al venditore di aggiornare o modificare i corrispettivi in caso di cambiamenti significativi del quadro normativo o regolatorio, né di introdurre variazioni anche favorevoli ai clienti per mantenerli allineati alle condizioni di mercato o per gestire situazioni di elevata volatilità."

- “Valuti il Governo di chiarire che il concetto di “condizioni contrattuali economiche” non è esaustivo, poiché i fornitori devono applicare aggiornamenti disposti da ARERA e da altre Autorità su componenti diverse dalla materia prima – come trasporto, dispacciamento e oneri di sistema – che vengono modificate con regolarità e senza l’obbligo di preavviso previsto per le componenti di energia e gas. Sarebbe pertanto opportuno che l’intera filiera garantisse condizioni e costi equi, accompagnando le variazioni con un’adeguata informativa e un preavviso minimo di tre mesi.”

- “Valuti il Governo di specificare che resta impregiudicata la facoltà del fornitore di risolvere i contratti in caso di morosità o di gravi inadempimenti del cliente, successivamente alla messa in mora e nel rispetto delle tempistiche previste.”

4. Vulnerabilità e povertà energetica – Art. 2, comma 1, lettera f)

L’articolo prevede, tra le varie, che sia demandato ad ARERA il compito di assicurare la tutela dal rischio di interruzione della fornitura di energia elettrica sia dei clienti vulnerabili che in condizione di povertà energetica.

Octopus Energy riconosce l’importanza di garantire di tutelare i consumatori che si trovano in una condizione di difficoltà economica o sociale ma ritiene, al tempo stesso, che sia importante definire al meglio il perimetro di intervento evitando che un’interpretazione eccessivamente ampia della disposizione che rischia di distorcere i meccanismi di mercato ed avere ricadute sui consumatori.

Si evidenzia quindi la necessità di una definizione chiara e oggettiva dei “clienti in condizione di povertà energetica”, per evitare l’uso improprio di tali concetti e garantire interventi mirati. Tali categorie dovrebbero essere determinate sulla base di criteri verificabili, sia oggettivi (es. soglia di reddito, condizioni abitative) sia soggettivi (es. età, disabilità, situazioni di disagio sociale), prendendo eventualmente come riferimento anche le esperienze regolatorie di altri Paesi europei.

Inoltre, si ritiene necessario operare un’ulteriore integrazione al testo del provvedimento volta a garantire il diritto dei clienti in condizione di vulnerabilità energetica di accedere ad offerte di fornitura di energia effettivamente allineate ai loro specifici bisogni. In tal senso, sarebbe opportuno che i fornitori che hanno in fornitura questi clienti siano in grado di garantire elevate condizioni di qualità di servizio e di assistenza.

Si propone, dunque, l’inserimento della seguente osservazione all’interno del parere:

- “Valuti il Governo di definire ulteriormente il concetto di povertà energetica, sulla base dei criteri già individuati dalla Direttiva UE 2023/1791, mediante l’individuazione di parametri oggettivi e soggettivi verificabili che possano poi essere aggiornati in relazione ai mutamenti delle condizioni di mercato e socioeconomici del Paese”.

- “Valuti il Governo di prevedere l’inserimento di una specifica disposizione volta a garantire che i clienti in condizione di vulnerabilità energetica abbiano il diritto e la libertà di scegliere e accedere ad offerte contrattuali caratterizzate, oltre che da criteri di prezzo, anche da elevati standard di qualità di servizio e assistenza”.

5. Switching 24 ore – Art. 3, comma 1, lettera a)

Completare il processo per aprire al cambio di fornitura (“switching”) entro 24 ore è di fondamentale importanza per garantire una maggiore dinamicità del mercato, sia in un’ottica di maggiore concorrenza tra gli operatori che di opportunità di risparmio per i consumatori.

Si ricorda che l’ARERA era già giunta alla fase finale dell’attività con l’apertura della consultazione sugli orientamenti finali dell’Autorità in materia lo scorso maggio 2025. Proprio per questa ragione, si ritiene opportuno concludere tutti i processi regolatori e amministrativi necessari a garantire il diritto dei clienti a cambiare fornitore entro 24 il prima possibile.

Si propone pertanto di inserire all’interno del provvedimento dei riferimenti volti a garantire l’operatività del sistema entro e non oltre il 1° ottobre 2026 per garantire, prima dell’avvio della prossima stagione invernale nella quale i prezzi dell’energia potrebbero tornare ad alzarsi, la mobilità ai consumatori.

Si propone, dunque, l’inserimento della seguente osservazione all’interno del parere:

- “Valuti il Governo di anticipare il completamento dell’attuazione del comma 3, articolo 7, del Decreto Legislativo n.210 del 2021 recante il diritto dei clienti a cambiare fornitore entro ventiquattro ore dalla richiesta entro il 1° ottobre 2026.”

6. Continuità della fornitura e rischio di interruzione – Art. 4, comma 1, lettera b)

La responsabilità della resilienza e continuità del sistema elettrico spetta ai gestori di rete e solo marginalmente ai fornitori di energia. Pertanto, non essendovi una diretta responsabilità e possibilità di intervenire da parte del fornitore per limitare il rischio di interruzione della fornitura si reputa opportuno modificare la lettera b) dell’art. 4, comma 1, capoverso 1-bis.

Si propone, dunque, l’inserimento della seguente osservazione all’interno del parere:

- “All’articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, lettera b), valuti il Governo l’opportunità di sostituire la parola “idonee” con le seguenti “di competenza”.